

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 34

Adunanza 4 luglio 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VIÙ -VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33/2000 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 666 - 145354/2000

Sotto la presidenza dell'Assessore anziano LUIGI RIVALTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente prof. MERCEDES BRESSO, il Vice Presidente GIUSEPPE GAMBA e gli Assessori FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARCO BELLION e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente f.f.

Premesso che il Comune di Viù:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 43-34157 del 08/05/84;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 33 del 29/04/2000 il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al suddetto P.R.G.C, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 31/05/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma.

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Rilevato che la variante in oggetto:

- modifica alcuni articoli delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C.;
- amplia l'area a servizi S20;
- individua dieci nuovi lotti di completamento residenziale contrassegnati dalla sigla Cc e numerati da Cc1 a Cc10;
- riduce la superficie delle aree residenziali Cb8 e Cb14;
- riduce l'indice fondiario delle aree residenziali C1, C2, C3, Ca0, Ca0bis, Ca6, Ca9, Ca7, Ca10bis, Ca11, Ca12, C5 e C16;
- modifica la localizzazione dell'area residenziale Cb12, riducendone la superficie territoriale edificabile da mq. 1200 a mq. 1000;
- inserisce una microarea artigianale Dc1 di mq. 1350, per consentire l'impianto di una segheria-falegnameria;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo della variante;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 26/06/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento viene proposta una osservazione con la quale si evidenzia, in riferimento alle modifiche introdotte ad alcuni degli articoli delle N.d.A. che consentono la monetizzazione delle aree a servizi da dismettere, che tale opportunità può essere ammessa solo nel caso in cui, nel P.R.G.C., siano cartograficamente individuate aree a servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Viù, adottata con deliberazione C.C. n. 33 del 29/04/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Viù, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

L'Assessore Anziano - Presidente f.f.
f.to L. Rivalta